ItaliaOggi

24-SET-2026
pagina 32 /
foglio 1

I contenuti degli emendamenti al Decreto Pa. Oggi è attesa la fiducia da parte della Camera

Data Stampa 3374-Data Stampa 3374

Data Stampa 3374-Data Stampa 3374

Province, scadenze in tandem

Presidenti e consigli verso un calendario comune dei rinnovi

DI MATTEO BARBERO

Province, organi in scadenza sincronizzati. Lo prevede uno degli emendamenti al decreto PA (dl 144/2026) che ha incassato il parere positivo dei relatori delle Commissioni Bilancio e Ambiente (Roberto Pella e Fabrizio Rossi). L'esame del decreto da parte della Camera inizierà oggi pomeriggio. Subito dopo il Governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento, che dovrà essere approvato in prima lettura.

Il correttivo agisce sull'art. 2, comma 10, che già nella versione vigente prevede il riallineamento della durata dei mandati dei consiglieri provinciali a quella dei rispettivi presidenti. Attualmente la norma dispone che, "al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia", precisando inoltre che tale disposizione "non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali".

La nuova formulazione prevista dal correttivo è più ampia e precisa: da un lato, si conferma che la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti e che, dall'altro, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli.

Inoltre, viene chiarito che tale disciplina non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso, restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto. I consigli provinciali rinnovati secondo questo regime restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.

È interessante notare anche l'incipit dell'emendamento che evoca lo scenario di una "revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale" in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il "riordino del sistema di finanziamento delle province al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite".

Gli altri emendamenti

Fra gli altri correttivi si segnala quello che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro autorizza le amministrazioni pubbliche a riservare, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, una quota non superiore al 20% dei posti messi a bando ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Un'altra modifica riguarda i consigli regionali, intervenendo sulle modalità di finanziamento del loro funzionamento. L'emendamento stabilisce che negli stanziamenti previsti dalla legge 122/2025 a favore delle Regioni siano ricompresi anche quelli destinati al funzionamento dei consigli regionali. La precisazione non incide sull'autonomia contabile degli organi consiliari, che resta espressamente salvaguardata.

È inoltre presente un emendamento che modifica le regole per il transito nella prima fascia della dirigenza. La possibilità viene estesa, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, anche ai dirigenti di ruolo non generali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano titolari di un incarico dirigenziale generale apicale, di un incarico dirigenziale generale previsto dall'articolo 19, comma 3, del Dlgs 165/2001 o dell'incarico previsto dal Dlgs 178/2009.

© Riproduzione riservata



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS3374 - S.26141 - L.1601_smart - T.1748_smart

Articolo estratto da: Ceccanti_S

DATA STAMPA
45° Anniversario